


Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 30 – 10 APRILE 2020



Vi riportiamo le principali misure introdotte dal **Decreto n. 23 dell'8.4.2020, c.d. "Liquidità"** nella parte riguardante la proroga dei termini di versamento di alcuni tributi e la proroga dei termini di alcuni adempimenti.

#### **PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO RITENUTE - IVA - CONTRIBUTI**

#### **Art. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi**

##### **Versamenti con scadenza 16.4.2020 e 16.5.2020:**

I soggetti con RICAVI 2019 (regole II.DD.) fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del FATTURATO o dei CORRISPETTIVI (regole IVA) nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 di almeno il 33% (confronto mese di aprile 2020 su aprile 2019 per i versamenti con scadenza 16.5.2020) hanno diritto al rinvio del versamento dei seguenti tributi:

- Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 (lavoratori subordinati e parasubordinati) del DPR 600/1973;
- Relative addizionali regionali e comunali;
- I.V.A.;
- Contributi previdenziali (compresa la quota trattenuta ai dipendenti in analogia a quanto precisato dall'INPS per i versamenti relativi a febbraio 2020);
- Premi I.N.A.I.L.

Per i soggetti con RICAVI 2019 (regole II.DD.) superiori a 50 milioni euro valgono le stesse regole qualora la diminuzione del fatturato sia di almeno il 50%.

Il versamento dell'IVA è inoltre rinviato per i soggetti con qualunque ammontare di RICAVI 2019, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo - Brescia - Cremona - Lodi - Piacenza, e che hanno subito una diminuzione del fatturato, come sopra specificata, di almeno il 33%.

I versamenti sospesi in forza della presente disposizione andranno effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza sanzione o interessi, o in n.5 rate a partire dal 30 giugno 2020.

**Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:**

- **dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);**
- **dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);**

il DL n. 23/2020 in esame dispone che "restano ferme" le sospensioni già previste.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020 relativi a:

- versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.

## ALTRE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE

### Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno

Gli acconti dovuti ai fini Irpef, Ires e Irap, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con esercizio solare) potranno essere determinati con metodo previsionale, e **non saranno sanzionati** se l'importo così versato sarà pari almeno all'80% di quanto dovuto con metodo storico.

### **Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti**

---

I versamenti con scadenza 16.3.2020 e rinviati dal Decreto “Cura Italia” al 20.3.2020 saranno considerati tempestivi **se effettuati entro il 16.4.2020**.

### **Art. 22 – Disposizioni relative alla Certificazione Unica 2020**

---

Per l'anno 2020 i termini di consegna e trasmissione delle Certificazioni Uniche 2020, già prorogati al 31.3.2020, sono **ora prorogati al 30.4.2020**.

### **Art. 23 – Proroga dei certificati di cui all'art. 17 bis c.5 del D.Lgs. 9.7.1997 n.241 (Durf)**

---

I certificati previsti dalla disposizione in oggetto in materia di appalti e subappalti, emessi entro il 29 febbraio 2020, hanno validità prorogata al 30 giugno 2020.

### **Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa**

---

I termini previsti per le agevolazioni prima casa in materia di trasferimento residenza e di riconoscimento del credito di imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

### **Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza**

---

Sono previste delle semplificazioni per il conferimento di alcune deleghe a professionisti e CAF in materia di dichiarazioni precompilate.

### **Art. 26 – Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

---

Qualora l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre 2020 sia inferiore a Euro 250, questa potrà essere versata insieme a quella dovuta per il secondo trimestre; qualora la somma di queste due sia inferiore a Euro 250, il versamento potrà essere effettuato insieme all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

### **Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole**

---

Contiene disposizioni agevolative per la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole.

### **Art. 30 – Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro**

---

Viene esteso il campo di applicazione del credito di imposta già deliberato dal Decreto Legge 17.3.2020. E' attesa l'emanazione di uno o più decreti attuativi.

**Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi**

---

Ai fini del riconoscimento del bonus “600 euro” agli iscritti alle Casse Previdenziali Private, viene fornita interpretazione del DL istitutivo, precisando che gli stessi devono intendersi non pensionati e iscritti in via esclusiva.

Gli interessati dovranno quindi consultare il sito internet della propria Cassa di Previdenza per verificare la necessità di fornire o integrare una autocertificazione in tale senso.

Il Decreto Legge Liquidità contiene altre disposizioni che saranno oggetto di separate informative.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link*  
<https://studiofusetti.com/>